

Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-05096

Atto n. 4-05096

Pubblicato il 19 gennaio 2016, nella seduta n. 562

MANDELLI , D'AMBROSIO LETTIERI , BOCCARDI , RIZZOTTI , PICCINELLI , FUCKSIA - Al Ministro della salute. -

Premesso che:

con l'art. 11 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, è stata prevista la necessità, su base regionale, di un concorso straordinario per soli titoli, per l'assegnazione di sedi farmaceutiche;

la normativa ha consentito ai candidati di partecipare anche in 2 regioni o province autonome in forma sia singola che associata;

per la partecipazione associata il punteggio è stato determinato sommando i titoli posseduti da ciascun concorrente e la titolarità della farmacia vinta assegnata a condizione del mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di 10 anni, fatte salve la premorienza o la sopravvenuta incapacità;

considerato che:

ai sensi dell'art. 7 della legge n. 362 del 1991, la titolarità dell'esercizio della farmacia privata è riservata a persone fisiche, a società di persone ed a società cooperative a responsabilità limitata;

l'art. 11 della legge n. 475 del 1968 attribuisce la responsabilità del regolare esercizio e della gestione dei beni patrimoniali della farmacia al titolare;

l'art. 112 del regio decreto n. 1265 del 1934 vieta il cumulo di 2 o più autorizzazioni in capo ad una sola persona;

l'ufficio legislativo del Ministero della salute, con nota n. 0009007-P-23 novembre 2012, ha chiarito che i vincitori in forma associata del concorso straordinario possono costituire una società che rileva unicamente ai fini della gestione e non anche ai fini della titolarità che, invece, resta congiuntamente in capo ai soci, in deroga alla fattispecie prevista dall'art. 7 della legge n. 362 del 1991;

tale impostazione crea una dissociazione tra titolarità e gestione della farmacia non espressamente prevista da nessuna norma di legge;

rilevato, inoltre, che:

le procedure concorsuali sono in fase di definizione;

la Regione Toscana ha assegnato le sedi farmaceutiche alla candidatura in forma associata delegando l'autorizzazione all'apertura della farmacia ai singoli Comuni che, pertanto, potrebbero comportarsi in modo diversificato sul territorio;

la Regione Emilia-Romagna, in modo più cogente ed omogeneo sul territorio regionale, ha stabilito che l'autorizzazione vinta in forma associata verrà rilasciata unica *pro indiviso* con divieto di cumulo di 2 o più autorizzazioni in capo ad una sola persona, a pena di decadenza dell'intera autorizzazione nei confronti anche di tutti gli altri componenti del gruppo;

le altre Regioni e le Province autonome, nella fase di assegnazione delle sedi farmaceutiche vinte in forma associata, potrebbero discostarsi dalle indicazioni del Ministero della salute;

non si può escludere che, vista l'assenza di una norma che lo impedisca, alcuni concorrenti

abbiano partecipato in forma associata in 2 regioni o province autonome con una diversa compagine associativa. Peraltro, sembrerebbe che anche la piattaforma tecnologica ed applicativa unica per lo svolgimento delle procedure concorsuali, creata dal Ministero della salute, in collaborazione con le Regioni e le Province autonome, al fine di rendere uniformi e trasparenti le modalità di espletamento delle procedure, nonché di assicurare l'interscambio e la tempestiva diffusione delle informazioni, consentiva ad un farmacista di partecipare a più di un concorso regionale in associazioni composte anche da farmacisti diversi;

sulla base delle indicazioni ministeriali e, senza dubbio, per la Regione Emilia-Romagna, e per la Toscana, a seconda degli orientamenti che seguiranno i Comuni, i concorrenti, in caso di vincita nelle due procedure, non potrebbero acquisire la titolarità o la contitolarità di entrambe le farmacie, in quanto l'accettazione dell'assegnazione della seconda comporterebbe la decadenza dalla prima;

la decadenza avrebbe conseguenze negative nei confronti dell'altro o degli altri associati che di fatto non conseguirebbero la titolarità della farmacia;

tali circostanze determineranno inevitabilmente l'instaurarsi di numerosi contenziosi, in sede amministrativa e civile, con eventuali richieste di risarcimento dei danni,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;

quali provvedimenti intenda assumere per impedire il verificarsi di ipotesi come quelle descritte;

quali iniziative intenda adottare, affinché l'assegnazione delle sedi farmaceutiche vinte in forma associata avvenga nel rispetto della normativa vigente ed in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, anche a tutela dei vincitori associati.